



**CITTÀ DI IMPERIA**

ASSESSORATO AI SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, ATTIVITÀ E SERVIZI EDUCATIVI,  
POLITICHE GIOVANILI ED IMMIGRAZIONE

***Regolamento per l'organizzazione, il  
funzionamento e l'accesso al Sistema  
integrato di promozione e protezione  
sociale del Comune di Imperia***

**Art. 1**  
**Oggetto, principi ispiratori e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'accesso al Sistema integrato di promozione e protezione sociale del Comune di Imperia, determinando altresì le prestazioni ed i servizi dallo stesso erogati, in adempimento alla Legge n. 328/2000, al vigente Statuto comunale, alla Legge Regionale n. 12 del 2006 e s.m.i. e al vigente Piano sociale integrato regionale.
2. Nel presente testo i diversi Uffici e Servizi del Comune ai quali è attribuita la competenza nelle materie qui disciplinate vengono per brevità denominati "Servizi Sociali".
3. Le disposizioni ivi contenute si ispirano ai seguenti principi:
  - rispetto dei diritti inviolabili dell'individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità;
  - centralità del territorio e della comunità locale quale dimensione privilegiata per la definizione e implementazione delle politiche sociali;
  - valorizzazione delle responsabilità familiari e del coinvolgimento dell'Utente nella realizzazione dei percorsi assistenziali, in un'ottica di Welfare comunitario e partecipato;
  - residualità degli interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di natura eccezionale, a fronte dell'importanza del mantenimento della persona nel proprio ambiente familiare, sociale e lavorativo;
  - rilevanza della programmazione che deve indirizzare l'offerta e l'organizzazione delle risposte in relazione alle domande ed ai bisogni rilevati.
4. Nel rispetto di tali principi, gli interventi e i servizi disciplinati nel presente Regolamento sono orientati al perseguimento delle seguenti finalità:
  - rendere esigibili i diritti civili e sociali da parte delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali;
  - prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale, economico e psicologico che possono ingenerare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione sociale;
  - agire a sostegno dell'individuo, con prioritaria considerazione delle situazioni di fragilità, e della famiglia, riconosciuta come realtà primaria e imprescindibile per la formazione della persona, e quindi del cittadino;
  - promuovere un sistema di rapporti con organizzazioni del Terzo Settore per l'erogazione dei Servizi Socio-sanitari;
  - promuovere il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari e con l'insieme delle azioni a tutela e sviluppo delle attività locali secondo il principio del lavoro di rete;
  - favorire la cittadinanza attiva delle persone ed il sostegno delle organizzazioni di rappresentanza e tutela sociale;
  - realizzare interventi di promozione sociale in vista dello sviluppo delle persone e delle loro condizioni di vita privilegiando un approccio territoriale integrato, nonché una progettazione e gestione dei servizi partecipate a livello locale, ricorrendo a metodi di valutazione degli obiettivi raggiunti attraverso indicatori sociali di efficacia, efficienza e qualità.

**Art. 1-bis**  
**Promozione dell'Associazionismo**

1. L'Amministrazione promuove il riconoscimento e il sostegno

dell'Associazionismo liberamente costituito sul territorio comunale e dei suoi interventi operativi nel sociale a favore delle fasce deboli, attraverso forme di consultazione periodica nell'ambito del Tavolo di Coordinamento solidale gestito dall'Assessorato competente.

2. Il Tavolo di Coordinamento solidale si propone di attivare, mediante momenti di informazione, discussione, confronto e verifica, percorsi condivisi per la promozione dei programmi, delle azioni e delle misure a sostegno delle diverse fragilità.

## **Art. 2**

### ***Diritti e doveri dei cittadini***

1. A tutti i Cittadini, a prescindere da differenze legate a motivi di sesso, razza, lingua, religione, condizioni economiche, opinioni politiche e appartenenze culturali, è garantito il diritto:
  - ad un'informazione trasparente e puntuale sui servizi e sulle prestazioni erogati istituzionalmente dall'Ente, anche attraverso la Carta dei servizi del Settore competente, disponibile per tutti i Cittadini interessati presso lo Sportello di Cittadinanza, consultabile e scaricabile dal Sito WEB del Comune di Imperia;
  - all'accesso ai servizi ed alle prestazioni secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e le modalità esplicitate nella suddetta Carta dei servizi;
  - ad ottenere risposte tempestive ed adeguate;
  - alla riservatezza.
2. In ottemperanza ai principi costituzionalmente previsti di legalità, buon andamento ed imparzialità nonché efficienza, efficacia ed economicità, i "Servizi Sociali" richiedono ai Cittadini, destinatari dei suddetti servizi e prestazioni, allo scopo di accertare le condizioni personali e socio-economiche del nucleo familiare anagrafico di appartenenza, nonché quelle dei parenti obbligati a norma di legge:
  - di conferire, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela e riservatezza della privacy, dati personali di identificazione, dati relativi alla situazione economica e dati riguardanti gli eventuali altri componenti della famiglia;
  - di rendere, a norma di legge, dichiarazioni sostitutive su stati, fatti e qualità, al fine di avviare verifiche istruttorie presso le Banche Dati degli Enti certificatori;
  - di produrre ogni ulteriore documentazione, utile al completamento dell'iter istruttorio, laddove la stessa non fosse direttamente acquisibile d'ufficio.
3. Fatta eccezione per gli interventi d'urgenza, meglio declinati ai successivi Artt. 5 e 12, il rifiuto o il ritardo, nonostante preve sollecitazioni, da parte delle Persone interessate nella produzione di quanto Loro richiesto ai fini predetti, comporterà il rigetto delle Loro istanze o l'interruzione del procedimento intrapreso d'ufficio a Loro favore, con motivazione riferita alla carenza di istruttoria per causa loro imputabile.
4. Tali effetti si producono anche nel caso in cui le Persone interessate rifiutino, impediscano o in altro modo ostacolino l'azione dei "Servizi Sociali" diretta a coinvolgere i Terzi tenuti ad obblighi alimentari o di mantenimento nei confronti dell'utente in stato di bisogno, affinché questi concorrano, secondo le previsioni di legge, al mantenimento delle Persone stesse. Di tale impegno a collaborare, che grava sulle Persone interessate, viene data immediata informazione all'atto

dell'avvio di qualsiasi procedimento, ad istanza o d'ufficio, da parte dei "Servizi Sociali".

### **Art. 3** **Destinatari**

1. Destinatari dei servizi e delle prestazioni di cui al presente Regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono i Cittadini residenti nel Comune di Imperia e, con priorità, a parità di condizioni, Coloro che vi risiedono da almeno due (2) anni al momento della presentazione della domanda.
2. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 12/2006, i servizi, le prestazioni e le provvidenze di cui al suddetto comma sono estesi anche a persone e famiglie presenti nel territorio del Comune di Imperia, che si trovino nelle seguenti condizioni:
  - stranieri con permesso di soggiorno di cui agli artt. 18, 18-bis e 41 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e s.m.i., con particolare riferimento alle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono;
  - minori di ogni nazionalità, a qualsiasi titolo presenti sul territorio;
  - richiedenti asilo per la durata del permesso emesso nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché durante il tempo dell'autorizzazione prefettizia a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale;
  - stranieri a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati.
3. Potranno essere altresì erogate prestazioni e servizi a Persone prive dei sopraelencati requisiti, per un periodo minimo e limitatamente al soddisfacimento di bisogni primari.
4. Sono escluse le Persone residenti in strutture comunitarie e residenziali, per le quali resta impegnato il Comune in cui avevano la residenza prima del ricovero, come previsto dall'art. 6, c. 4 della Legge n. 328/2000.
5. Ai sensi dell'Art. 2, comma 3, della Legge n. 328/2000, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e "Servizi Sociali", le persone in condizione di povertà, o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità involontaria di ordine fisico e psichico, nonché i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, e le persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per le quali si rendano necessari interventi assistenziali.
6. Non possono beneficiare degli interventi previsti dal presente regolamento, i nuclei famigliari ove sia riscontrata la mancata collaborazione da parte del Cittadino alla realizzazione delle azioni previste e sottoscritte nel progetto/contratto concordato tra lo Stesso e i "Servizi Sociali".

### **Art. 4** **Accesso ai "Servizi Sociali"**

1. L'accesso ai "Servizi Sociali" avviene principalmente su domanda da parte dell'Interessato e/o da parte di Parenti, Tutori, Curatori ed Amministratori di sostegno dello Stesso nelle forme e nei modi disciplinati all'art. 13 del presente

Regolamento.

2. Tutti i servizi e le prestazioni possono essere altresì attivati su segnalazione di Amministrazioni Pubbliche od altri Soggetti pubblici o privati, o anche d'ufficio.
3. I "Servizi Sociali" provvedono ad intraprendere tutte le iniziative di propria competenza anche qualora la segnalazione da parte di Terzi sia anonima.
4. I "Servizi Sociali" possono richiedere l'assistenza della Polizia Municipale o di altra Forza dell'Ordine qualora le circostanze diano ragionevolmente adito a fondati motivi di timore per l'esistenza di rischi a danno di Operatori o degli stessi Interessati. La Polizia Municipale è tenuta in tal caso a offrire prontamente ogni possibile forma di collaborazione per la rimozione del rischio.
5. Ove notizie di necessità di intervento siano acquisite da un Ufficio comunale sprovvisto della specifica competenza sul caso in questione, è fatto obbligo a detto Ufficio di darne sollecita informazione, corredata di ogni elemento utile e se necessario in forma scritta, all'Ufficio dei "Servizi Sociali" competente in materia.
6. In conformità ai principi di legge e alle norme statutarie, al soggetto destinatario di un intervento sociale da parte del Comune è richiesto sin dal primo momento di manifestare la propria libera adesione e per quanto possibile il proprio impegno attivo alla realizzazione dell'intervento stesso (Patto con il Cittadino).
7. Sin dal primo momento di avvio di un qualsiasi intervento sociale, l'Ufficio competente ne cura la comunicazione al diretto Interessato. Nel caso in cui quest'ultimo risulti irraggiungibile nel territorio comunale, la comunicazione viene data mediante affissione all'Albo Pretorio comunale, in modo da salvaguardare la tutela dei dati sensibili personali.

## **Art. 5** **Fattori di rischio**

- 1.** I servizi e le prestazioni sociali, normati dal presente Regolamento e/o in eventuali determinazioni successive, sono garantiti all'Interessato allorché sussista, almeno uno dei seguenti fattori di esposizione al rischio di marginalità sociale:
  - a) situazione economica della Persona al di sotto del Valore ISEE, previsto in relazione alla tipologia di servizio e/o prestazione da erogare, ed assenza di Soggetti obbligati ex art. 433 del Codice Civile aventi adeguata capacità economica;
  - b) incapacità od oggettiva impossibilità della Persona a provvedere a sé medesima in modo adeguato alla salvaguardia della propria incolumità e dignità;
  - c) inserimento della Persona in un contesto familiare o sociale che, in base a fatti e comportamenti oggettivamente riscontrati, porti ragionevolmente a stimare l'esistenza di pericoli;
  - d) situazione di pericolo per l'incolumità e la dignità della Persona interessata;
  - e) condizioni personali conseguenti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
- 2.** La compresenza di due o più fattori di esposizione al rischio incide sull'ordine di priorità degli interventi sociali, ove le risorse non consentano un'immediata od una piena soddisfazione di tutte le esigenze.
- 3.** La sussistenza dei sopraddetti fattori di rischio può avere anche carattere temporaneo e transitorio ed in relazione a ciò devono essere modulati gli interventi che siano decisi.
- 4.** L'accertamento dello stato di bisogno da parte degli Operatori si realizza

secondo:

- competenza e responsabilità tecnico-amministrativa nell'attività di valutazione;
  - analisi globale e partecipata (con coinvolgimento dell'Utente) della situazione del Soggetto e del nucleo familiare;
  - valutazione della possibilità di attivare risorse personali familiari ed etero familiari;
  - correttezza metodologica nella raccolta delle informazioni e nel loro utilizzo;
  - effettuazione di visite domiciliari e, nei casi di motivata urgenza, anche attraverso sopralluoghi diretti, al fine di accertare le segnalazioni pervenute;
  - attenzione alle differenze etniche, culturali e religiose che incidono sulla natura del bisogno e sul suo modo di manifestarsi.
- 5.** All'occorrenza e sulla base di precedenti accordi, l'accertamento deve avvenire in collegamento con altri Servizi comunali, Servizi ed Operatori di altri Enti e Istituzioni.
- 6.** Ogni forma di intervento e/o di servizio prevista dal presente Regolamento è comunque subordinata alle risorse a disposizione dell'Amministrazione comunale e nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti quanto previsto, in attesa di una possibile variazione di bilancio che permetta di affrontare le nuove esigenze, si opererà per tutti una riduzione temporanea in percentuale in rapporto ai parametri individuati in apposite determinazioni dell'Amministrazione.

## **Art. 6** **Ambito di applicazione ISEE**

1. Il presente articolo disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione ai servizi ed alle prestazioni erogati dai "Servizi Sociali", recependo il D.P.C.M. n. 159/2013, ad oggetto "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e s.m.i.
2. L'ISEE si applica alle prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
3. Le prestazioni ed i servizi garantiti dal Comune di Imperia sono:
  - a) di sostegno alla Persona ed al Nucleo Familiare;
  - b) sostitutivi ed integrativi al Nucleo Familiare;
  - c) di sostegno abitativo.
5. L'ISEE differisce sulla base delle tipologia di prestazioni e servizi richiesti dal Cittadino. Nella Carta dei Servizi del Settore viene indicato quale sia l'ISEE da possedere per accedere alla prestazione e/o al servizio.
6. Per accedere alle prestazioni/servizi di cui al suddetto comma 3, lettere a) e b), laddove erogati in forma continuativa e non una tantum, oltre al valore ISEE di cui alla dichiarazione validamente presentata, è necessario che:
  - a) nessun componente il nucleo familiare risulti proprietario di beni immobili oltre all'abitazione di residenza e relative pertinenze nell'intero territorio

nazionale né percettore di altre misure nazionali di contrasto alla povertà (*id est*: Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, ecc.)

- b) il nucleo familiare sia in possesso di un patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 10.000,00, fatta eccezione per gli interventi connessi alla contribuzione per il mantenimento di Anziani e Persone Adulte non autosufficienti in strutture residenziali per i quali si prende in considerazione un patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 5.000,00.
7. Per accedere alle prestazioni/servizi di cui al suddetto comma 3, lettera c), oltre al valore ISEE di cui alla dichiarazione validamente presentata, è necessario che:
- a) nessun componente il nucleo familiare risulti proprietario di beni immobili nell'intero territorio nazionale o all'estero. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, ai fini dell'accoglimento della domanda, devono produrre una certificazione dell'autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana (art. 3, D.P.R. n. 445/2000; art. 2, D.P.R. n. 394/1999) ai fini della comprova dei loro requisiti reddituali e patrimoniali;
- b) il nucleo familiare sia in possesso di un patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 10.000,00.

## **Art. 7**

### ***Gratuità ed onerosità dei servizi e delle prestazioni***

1. I Servizi e le prestazioni erogati si articolano in:
- a) servizi/prestazioni ad accesso gratuito di informazione e di consulenza rivolti alla generalità dei Cittadini (servizio sociale professionale; servizio di segretariato sociale, psicologico ed educativo; istruttoria amministrativa di pratiche ministeriali);
- b) servizi/prestazioni per i quali è prevista la partecipazione del Cittadino al costo secondo soglie di accesso alle prestazioni e fasce di contribuzione cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri così come definiti con apposite determinazioni, fatto salvo quanto di competenza di altri Enti erogatori.
2. Hanno diritto ad accedere gratuitamente ai servizi e alle prestazioni di cui al precedente comma 1, lettera b), i Cittadini in possesso di ISEE non superiore ai Valori previsti ed indicati nella Carta dei servizi, privi di soggetti obbligati ai sensi degli artt. 433 e ss. del Codice Civile o con soggetti obbligati allo stesso titolo con redditi inferiori al medesimo Valore ISEE.
3. Sono altresì a titolo gratuito servizi e prestazioni rivolti a Soggetti che si trovino in situazioni di grave rischio verificato d'ufficio, sulla base dei parametri di cui al precedente art. 5.

## **Art. 8**

### ***Doveri a carico dei familiari dell'assistito***

1. Qualora il Cittadino non disponga dei mezzi economici sufficienti per contribuire al pagamento dei servizi e prestazioni di cui alla lettera b) del precedente art. 7, vi provvedono di norma i Familiari tenuti a prestare gli alimenti ex artt. 433 del Codice Civile e ss., in base alle proprie capacità economiche determinate secondo il Valore ISEE previsto.

2. A tal fine, i Familiari sono preliminarmente investiti, ove possibile, per il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, qualora dispongano dei mezzi necessari, richiedendo il loro impegno nel far fronte alle esigenze avanzate dall'Interessato.
3. Fatta salva la disposizione di cui all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento, sarà cura dei "Servizi Sociali" competenti informare il Richiedente in stato di bisogno (o un suo rappresentante legale) sul suo diritto di rivolgersi ai parenti obbligati civilmente per la richiesta del mantenimento o degli alimenti direttamente o tramite l'intervento dell'autorità giudiziaria qualora gli stessi non siano concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti.
4. Nel caso in cui i soggetti obbligati ex artt. 433 del Codice Civile e ss. che risultino economicamente capaci si rifiutino di contribuire al pagamento del servizio erogato in favore del proprio familiare, l'Amministrazione comunale, dopo aver sollecitato il Richiedente in stato di bisogno o il suo rappresentante legale ad attivarsi per ottenere l'adempimento degli obblighi alimentari, si riserva la facoltà di valutare il sussistere dei presupposti per denunciare l'eventuale inadempimento dei doveri di assistenza familiare sanzionati all'art. 570 del Codice Penale, riservandosi altresì il diritto di costituirsi parte Civile nei casi consentiti dalla legge.

#### **Art. 9**

#### ***Rivalsa e recupero crediti***

1. Fatte salve le misure di prima assistenza che devono essere garantite ai destinatari di cui al precedente art. 3, comma 3 e che hanno una durata temporale massima di 3 (tre) giorni, il Comune di Imperia intraprenderà un'azione di rivalsa attivando il competente Ufficio legale:

***nei confronti di altri Comuni:***

qualora siano attivati interventi a favore di non residenti entro 2 (due) giorni lavorativi dall'avvio degli interventi stessi, previa comunicazione al Comune di residenza anagrafica dell'Assistito, nella quale verrà richiesto l'assenso e l'impegno al rimborso nei confronti del Comune di Imperia. In caso di rifiuto o di mancato riscontro entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi l'intervento verrà interrotto;

***nei confronti dell'Utente:***

- ai Cittadini residenti che hanno usufruito indebitamente di interventi del Comune, in quanto conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, viene revocato con effetto immediato il beneficio; fatte salve le responsabilità penali in materia di false dichiarazioni di cui all'art. 496 del Codice Penale, essi sono inoltre tenuti a rimborsare il Comune di quanto indebitamente percepito, oltre agli interessi legali maturati;
- i Cittadini, privi di disponibilità economiche al momento della fruizione di interventi che prevedano la compartecipazione, nel caso in cui successivamente entrino in possesso di adeguati mezzi economici, devono, nel caso in cui siano ancora beneficiari di interventi comunali, rimborsare il Comune degli importi relativi agli interventi posti in essere nei loro confronti entro i limiti della quota di compartecipazione. Il limite temporale di riferimento per il recupero delle somme esborsate è l'esercizio in cui sopravvenga la maggiorata capacità economica dell'assistito;
- in caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali, di persona che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o

in parte, le spese della retta di ricovero, il Comune potrà intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi legali. Tali atti, ai sensi della normativa vigente, possono consistere nella:

- a. alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati dal Comune, o maturandi, per rette di ricovero;
  - b. espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
  - c. iscrizione ipotecaria, o volontaria ad opera del Proprietario od in base a provvedimento ottenuto dall'Autorità Giudiziaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore quando il credito vantato dal Comune sia superiore all'importo corrispondente a 6 (sei) mesi di mancato pagamento;
- per ricoveri in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o in istituti di ricovero per non autosufficienti, gli interventi assistenziali dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento), liquidati in data successiva alla ammissione in struttura, sono recuperati da parte dell'Amministrazione comunale fino al raggiungimento delle quote anticipate all'Utente e/o erogate in eccedenza rispetto a quelle spettanti all'Utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica;

**nei confronti degli eredi dell'assistito:** gli eredi dell'assistito sono tenuti a rimborsare, nel limite della loro quota ereditaria, gli introiti successivamente percepiti quali ratei maturati e non riscossi a favore dell'assistito qualora nel frattempo deceduto.

2. Le procedure per il recupero dei crediti del Comune in dipendenza delle attività di assistenza sociale qui contemplate, sono quelle statuite dal vigente Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate. Il presente rinvio opera anche in riferimento alle eventuali future modificazioni del Regolamento stesso.

## **Art. 10** **Controllo sulle dichiarazioni**

1. I "Servizi Sociali" sono tenuti a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari e dai parenti obbligati ai sensi dell'articolo 433 e ss. del Codice Civile, rivolte ad ottenere benefici sociali, ai sensi della vigente normativa.
2. Le verifiche dirette ed indirette sulla veridicità dei dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) sono finalizzate a garantire efficacia ed economicità all'azione amministrativa ed inoltre a favorire la prevenzione di abusi eventualmente commessi in relazione all'ottenimento delle prestazioni sociali agevolate.
3. Le verifiche effettuate dai "Servizi Sociali" devono essere svolte:
  - in forma mirata e tempestiva attivando controlli e riscontri sui contenuti delle dichiarazioni rese dai beneficiari qualora emergano imprecisioni, inesattezze od elementi di incoerenza tali da suscitare ragionevoli dubbi sull'attendibilità dei contenuti delle dichiarazioni stesse;
  - a campione, qualora non sia fattibile la procedura di controllo in forma mirata

per oggettive difficoltà organizzative ed economiche, attraverso l'attivazione di controlli e riscontri sui contenuti delle dichiarazioni scelte in misura percentuale rispetto al numero complessivo delle dichiarazioni stesse ed in modo da garantire la casualità dell'incidenza del controllo e dunque la sua imparzialità. La percentuale delle dichiarazioni a campione è stabilita in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) delle dichiarazioni rese.

4. Al fine di rendere più celere l'esecuzione dei controlli, il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., può richiedere ai diretti interessati la documentazione necessaria atta ad integrare le informazioni in suo possesso.
5. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 alla Guardia di Finanza. La risultanza del procedimento viene comunicata al richiedente nelle modalità e nei termini meglio precisati nel vigente Regolamento comunale per il procedimento amministrativo.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il D.P.C.M. 159/2013 e il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m. e i., fatte salve specifiche leggi.

### **Art. 11** **Servizi e prestazioni sociali**

1. Attraverso l'Ambito Territoriale Sociale, nel prosieguo definito per brevità "A.T.S.", si programma e gestisce l'organizzazione dei servizi e prestazioni sociali di base.
2. Si tratta di un Osservatorio sociale, sede privilegiata di accesso alla rete locale degli interventi di carattere preventivo, assistenziale e riparatorio; lo stesso si qualifica come uno strumento operativo flessibile che realizza il filtro e l'accesso tramite lo Sportello di Cittadinanza a tutte le prestazioni ed i servizi previsti dalla normativa vigente.
3. I servizi e le prestazioni sociali erogati tramite l'"A.T.S." sono:
  - di sostegno alla persona ed al nucleo familiare;
  - sostitutivi ed integrativi al nucleo familiare;
  - di sostegno abitativo.
4. I servizi e prestazioni sociali di cui sopra sono meglio declinati all'interno della Carta dei servizi del Settore che viene periodicamente aggiornata, ogni qual volta si prospetti la modifica di un servizio/prestazione in essere e/o l'attivazione di uno innovativo ed aggiuntivo, previa assunzione di apposita deliberazione di Giunta Municipale, che ne motivi le ragioni e disciplini le relative modalità di accesso, erogazione e funzionamento.

### **Art.12** **Procedure di accesso**

1. Fatti salvi i casi che per motivi di urgenza devono essere gestiti con immediatezza operativa, non prescindendo comunque da una valutazione tecnica e professionale, l'accesso ai servizi e prestazioni previsti nel precedente art. 11 è subordinato alla presentazione, da parte dell'Interessato, di un'istanza scritta che dovrà essere redatta su apposito modello predisposto dai "Servizi Sociali", scaricabile dal Sito Web del Comune

- di Imperia e reperibile presso lo Sportello di Cittadinanza e trasmessa direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Imperia o consegnata allo stesso Sportello di Cittadinanza.
2. Tale istanza deve essere corredata dei dati e della documentazione previsti nel presente Regolamento e nella Carta dei servizi del Settore. In particolare, il Richiedente è tenuto a fornire ogni informazione necessaria per la determinazione della situazione socio-economica personale e del proprio nucleo familiare.
  3. Come stabilito all'art. 10 del presente Regolamento, è prevista una verifica "a campione" diretta ad attestare la veridicità e completezza delle dichiarazioni rese attraverso gli organi competenti, sia da parte del richiedente il servizio o l'intervento, sia da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 8 e tenuti alla dichiarazione ISEE.
  4. L'istanza, assegnata per competenza ad un Operatore a ciò autorizzato, è istruita dall'Ufficio competente in rapporto ai bisogni rilevati e al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, nonché in base alle disponibilità di bilancio
  5. L'istruttoria si svolge in osservanza del vigente Regolamento comunale per il procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti e del vigente Regolamento comunale per il trattamento dei dati.
  6. La risultanza del procedimento deve essere comunicata al richiedente nelle modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto e dal suddetto Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo.
  7. In caso di risposta negativa l'Interessato può presentare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della risposta, istanza di revisione del provvedimento corredata da eventuale ulteriore documentazione.
  8. In presenza di soggetti obbligati ai sensi dell'art. 433 e ss. del Codice Civile, la loro capacità economica e patrimoniale deve essere verificata con le stesse procedure previste per l'accertamento di quella del richiedente e, nel caso in cui si renda necessaria la loro contribuzione alle spese del servizio erogato, essi devono essere informati dell'entità di tale contributo. Come già ribadito all'art. 8 del presente regolamento, il mancato adempimento degli obblighi di assistenza familiare può essere fonte di responsabilità Penale ai sensi dell'art. 570 del Codice Penale, commi 1 e 2.
  9. La proposta di intervento e di prestazione si concretizza nel "Progetto Assistenziale Individualizzato" (di seguito denominato anche "P.A.I."), in cui sono indicati gli obiettivi, i costi e la compartecipazione economica a carico del richiedente, oltre all'individuazione delle modalità e dei tempi di verifica per il raggiungimento degli obiettivi.
  10. In applicazione del modello di welfare comunitario che, ai sensi della L. 328/2000, deve ispirare gli interventi di natura sociale, il "P.A.I." è tenuto a valorizzare e potenziare le risorse personali degli Utenti, nonché quelle presenti nel contesto familiare, sociale e nel territorio.

### **Art. 13** **Interventi di sostegno abitativo**

1. Nel caso di Persone o nuclei familiari privi di una abitazione e impossibilitati a soluzioni alternative, i "Servizi Sociali" del Comune di Imperia provvedono a garantire una sistemazione alloggiativa transitoria attraverso l'attribuzione di un contributo economico che consenta il pagamento dell'onere relativo, oppure all'assegnazione di un alloggio comunale o di una sistemazione presso una struttura ricettiva. I "Servizi Sociali" possono avvalersi, anche in deroga al

- possesso dei requisiti per l'assegnazione E.R.P. di cui alla L.R. 10/2004 e s.m.i., di sistemazioni provvisorie in alloggi di edilizia residenziale pubblica; a tal fine, si avvale della collaborazione di A.R.T.E. Imperia, secondo le modalità previste dalla vigente convenzione stipulata tra il Comune di Imperia e l'Azienda stessa.
2. In tutti i casi, il presupposto per la predisposizione degli interventi disciplinati nel presente articolo è dato dalla carenza di abitazione: pertanto, le azioni predette hanno carattere specifico e puntuale e sono riferite a singole Persone o nuclei familiari.
  3. Per l'assegnazione degli alloggi, i "Servizi Sociali" provvedono a formulare una graduatoria tra le istanze pervenute, in base alle Tabelle approvate dalla Giunta comunale.
  4. La graduatoria di cui al presente articolo viene aggiornata dai "Servizi Sociali" ogni qualvolta sopraggiunga una nuova istanza o venga revocata o decada una delle istanze in essa contenute.
  5. L'atto convenzionale di locazione sottoscritto tra i "Servizi Sociali" e il Soggetto richiedente ha durata annuale ed è rinnovato, ad ogni successiva scadenza, per uguale periodo, fino ad un massimo di 36 mesi, salvo che non sia stata pronunciata la decadenza e/o salvo diversa proposta di rinnovo certificata dai "Servizi Sociali" professionali, a seguito di specifiche e motivate giustificazioni.
  6. Il Settore "Servizi Sociali" pronuncia la decadenza dall'assegnazione, oltre che in tutti i casi previsti espressamente dalle leggi vigenti, qualora anche un solo componente il nucleo assegnatario:
    - a. abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
    - b. non abiti nell'alloggio assegnatogli o ne muti la destinazione d'uso;
    - c. abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
    - d. abbia perduto i requisiti previsti per l'assegnazione;
    - e. fruisca di un ISEE superiore al limite stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione;
    - f. sia moroso per un periodo superiore a tre mensilità;
    - g. apporti modificazioni non autorizzate dal Comune all'alloggio, ai locali accessori, agli impianti o apporti innovazioni arbitrarie in locali o spazi di uso comune ovvero danneggi in qualsiasi modo l'immobile o le parti comuni dell'edificio ovvero ancora ne impedisca l'utilizzazione prevista;
    - h. violi gravemente e ripetutamente le norme di civile convivenza o le regolamentazioni comunque denominate concernenti l'uso degli alloggi;
    - i. mantenga un comportamento gravemente asociale che determini turbative alla sicurezza ed alla tranquillità dei condomini ovvero condizioni di antigienicità ed ingestibilità dell'immobile ove è situato l'alloggio occupato;
    - j. si sia reso inadempiente per due anni consecutivi rispetto alla richiesta periodica di informazioni relative all'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza.
  7. I provvedimenti di annullamento o decadenza dall'assegnazione comportano l'inefficacia dell'atto convenzionale di locazione, costituiscono titolo esecutivo e contengono la fissazione di un termine per il rilascio dell'alloggio libero e vuoto da persone e cose.
  8. Il mancato pagamento dei canoni e delle quote per i servizi accessori, dovuti per tre mensilità, anche non continuative, determina la messa in mora da parte del Settore "Servizi Sociali" il quale, avvalendosi del competente Settore Legale ingiunge la liquidazione di una somma, pari agli importi non riscossi, comprensiva degli interessi legali e delle spese e provvede alla riscossione coattiva.
  9. La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone o dei servizi accessori può essere sanata entro i termini stabiliti e decorrenti dalla messa in mora.
  10. Possono essere concesse dilazioni nel recupero della morosità a richiesta

- dell'assegnatario con applicazione degli interessi legali sull'importo determinato.
11. La mancata corresponsione di quanto stabilito determina l'avvio di procedure di decadenza per la cui esecutività il Settore "Servizi Sociali" si avvale del supporto di tutti gli Uffici comunali, competenti ratione materiae, anche richiedendo l'intervento delle Forze dell'Ordine.

**Art. 14**  
**Norme generali e di rinvio**

1. L'aggiornamento delle soglie ISEE riferite ai servizi e prestazioni erogati dal Comune di Imperia, nonché quello delle quote di partecipazione al costo di servizi, avvengono ogniqualvolta l'Amministrazione comunale lo ritenga opportuno e necessario attraverso l'adozione di appositi provvedimenti.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello precedentemente adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19/12/2011.
3. Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nello Statuto del Comune di Imperia, nei regolamenti di carattere generale, nonché nelle normative europee, nazionali e regionali vigenti in materia.

**Art. 15**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore, in via sperimentale fino al 31.12.2020, dalla data dell'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Trascorso tale periodo, le eventuali modifiche e/o integrazioni dovute ad intervenuti nuovi, dettami legislativi, nonché suggerite dalla valutazione dei "Servizi Sociali" circa gli esiti del periodo di sperimentazione saranno oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Durante il suddetto periodo sperimentale, qualora non sia possibile l'osservanza dei tempi e delle modalità previste negli articoli precedenti, nell'ottica di evitare un'interruzione di servizi socio-assistenziali, gli stessi saranno comunque assicurati con gli stessi criteri previsti con il precedente regolamento.